



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

LA LEGGE PROVINCIALE DI SEMPLIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITA' E LA LEGGE "SBLOCCA CANTIERI"





NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. 7 settembre 2017, n. 162 Norma di attuazione dello Statuto di Autonomia

Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione.

D.L. 18 aprile 2019, n. 32

(Sblocca Cantieri)

Entrato in vigore il 19 aprile 2019



Legge 14 giugno 2019, n. 55

G.U. 140 del 17 giugno 2019

Entrata in vigore il 18 giugno 2019

Legge provinciale 11 giugno 2019, n.2

“Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”
pubblicata nel BUR n. 23 del 11 giugno 2019.

La parte relativa ai contratti pubblici è entrata in vigore lo scorso 26 giugno





LINEE GUIDA ANAC

Finisce la “soft law”

Le linee guida di ANAC vincolanti, rimangono in vigore, se compatibili con il codice dei contratti e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273, fino all'entrata in vigore del **Regolamento unico** di all'art. 216 comma 27-octies D.lgs 50/2016 (180 giorni dal 18 giugno 2019)





REGOLAMENTO UNICO

Confluiranno in un unico regolamento i Decreti ministeriali e le Linee guida che disciplinano:

- I **contenuti della progettazione** nei tre livelli progettuali (art.23 comma D.lgs 50/2016);
- I **requisiti degli operatori per servizi di ingegneria e architettura** (art. 24 commi 2 e 5 D.Lgs 50/2016);
- I **compiti specifici del RUP** art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- I **contratti pubblici sotto soglia** (art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016);
- I dettagli in tema di sistema unico di **qualificazione degli esecutori dei lavori** pubblici, del SOA, avalimento (artt. 47, 83, 84 e 199 del D.Lgs 50/2016);
- L'elenco delle **opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica** (c.d. "*categorie superspecialistiche*"), nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016);
- Le modalità tecniche di svolgimento del **collaudo** (art. 102 comma 8 del D.lgs 50/2016);
- Modalità e tipologia di atti attraverso i quali **il direttore dei lavori** svolge la propria attività (art. 111 comma 1 del D.lgs 50/2016);
- Qualificazione esecutori, progettazione e collaudo nell'ambito dei **lavori pubblici su beni culturali** (art.146 comma 4 del D.lgs 50/2016);
- **Qualificazione per i contraenti generali** (art. 197 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016);





LINEE GUIDA

Articolo 4 L.P. 9 marzo 2016, n.2

PRIMA

Adozione di linee guida
provinciali concordate con
ANAC



DOPO

Adozione di linee guida
provinciali **SENZA**
necessità di concordarle
con ANAC





PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO DI TRE OPERATORI ECONOMICI

ART. 11 L.P. 1/2019

PRIMA

I contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono essere affidati direttamente previa consultazione di 3 o.e.



DOPO

I contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a **200.000 euro** possono essere affidati mediante **procedura negoziata** previa consultazione di 3 o.e.

art. 33

l.p. 26/93

La disciplina statale è diversa!



Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di lavori

	<i>SOGLIE</i>	<i>PROCEDURE/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</i>	<i>RIFERIMENTO NORMATIVO</i>
1)	da 0 a 50.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO / prezzo più basso	art. 52 co. 9 L.p. 26/93
2)	da 50.000 Euro a 500.000 Euro	COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO A 12 IMPRESE / prezzo più basso	art. 52 co. 1 L.p. 26/93
3)	da 40.000 Euro a 200.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 3 IMPRESE / prezzo più basso	art. 11 L.P. 1/2019
4)	da 500.000 Euro a 1.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 20 IMPRESE / prezzo più basso	art. 33 co. 5 L.p. 26/93
5)	da 1.000.000 Euro a 2.000.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 20 IMPRESE / prezzo più basso	art. 18 co. 3 L.p. 9/2013
6)	da 2.000.000 Euro a 5.548.000 Euro	PROCEDURA APERTA O PROCEDURA RISTRETTA / offerta eco. + vant.	art. 30 bis e 31 L.p. 26/93
7)	da 5.548.000 Euro in poi (SOGLIA COMUNITARIA)	PROCEDURA APERTA O PROCEDURA RISTRETTA / offerta eco. + vant.	capo X quater L.p. 26/93

Per particolari interventi sono previsti anche i seguenti istituti: concessione di lavori pubblici (art. 49 L.p. 26/93), finanza di progetto (art. 50 quater L.p. 26/93), dialogo competitivo (art. 33 bis L.p. 26/93). Il contratto d'appalto può avere ad oggetto oltre alla mera esecuzione dei lavori anche la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione (appalto integrato) o su quello presentato dall'impresa aggiudicataria (art. 30 co. 5 ter L.p. 26/93)

8)	da 0 a 5.548.000 Euro	PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 20 IMPRESE (10 nel caso di appalti di importo inferiore a 1.000.000 Euro) nel caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica	art. 33.1 L.p. 26/93
----	------------------------------	--	----------------------

Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture

	<i>SOGLIE</i>	<i>PROCEDURE/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</i>	<i>RIFERIMENTO NORMATIVO</i>
1)	da 0 a 44.700 Euro	SPESE IN ECONOMIA / prezzo più basso - O.E.V.	art. 32 co. 3 L.p. 23/90
2)	da 0 a 46.400 Euro	TRATTATIVA DIRETTA / prezzo più basso - O.E.V.	art. 21 co. 4 L.p. 23/90
3)	da 46.400 Euro a 221.000 Euro	TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD ALMENO 3 IMPRESE /O.E.V. solo per forniture standardizzate prezzo più basso	art. 21 co. 2 lett. h L.p. 23/90
4)	da 221.000 Euro in poi (SOGLIA COMUNITARIA)	PROCEDURA APERTA O RISTRETTA /O.E.V. solo per forniture standardizzate prezzo più basso	D.Lgs. 50/2016



INVERSIONE DOCUMENTALE

ART. 22 L.P. 2/2016

L'esame dell'offerta tecnica ed economica precede la verifica della documentazione amministrativa

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. **La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3.**
2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.



3. Le amministrazioni aggiudicatrici **procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione** in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:
- nel caso di applicazione **dell'esclusione automatica delle offerte anomale**, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad **annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;**
 - l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi
 - se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.
6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.



FASI DELL'INVERSIONE IN SINTESI

- Permane l'onere in capo all'o.e di presentare la documentazione amministrativa
- Nella **prima seduta di gara** si accerta solo la forma di partecipazione dell'o.e., i lotti cui intende partecipare, il ricorso all'avvalimento e al subappalto nonché eventuale ulteriore documentazione richiesta dal bando di gara (es. garanzia provvisoria e AVCPASS)
- Si procede, quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica (ove richiesta) e successivamente alla valutazione tecnica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- Seduta di aggiudicazione con estrazione a sorteggio del campione di o.e. da sottoporre a verifica (in aggiunta all'o.e. aggiudicatario);
- Qualora sussistano in capo all'o.e. cause di esclusione oppure non posseda i requisiti di partecipazione l'aggiudicazione viene annullata (se aggiudicatario) e solo nel caso di procedura con esclusione automatica delle offerte l'amministrazione ridetermina la soglia di anomalia;





MEPAT

NUOVO ART. 19 bis L.P. 2/2016

➤ al momento della iscrizione al MEPAT gli o.e. presentano la dichiarazione ex art. 80 codice contratti + possesso requisiti singoli bandi di abilitazione

➤ dichiarazione da rinnovare a cadenza semestrale

➤ da aggiornare entro 10 giorni se intervengono variazioni

➤ controlli annuali su campione significativo stabilito con delib. GP da parte del gestore del mercato

➤ mancato possesso requisiti determina sospensione abilitazione da 3 a 6 mesi e segnalazione alle autorità competenti



Gara - (RDO)

L'amministrazione aggiudicatrice verifica solamente il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari indicati nei documenti di gara

NON verifica le cause di esclusione ex art. 80

La Giunta provinciale stabilirà con deliberazione la data a partire dalla quale si applicherà il nuovo articolo 19 bis



DURATA CERTIFICATI ART. 86 D.Lgs. 50/2016

- l'art. 86 del Codice trova applicazione anche in Provincia di Trento
- i **certificati** e gli altri documenti, per la prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. **80**, hanno una **durata pari a sei mesi** dalla data di rilascio.
- ad eccezione del DURC, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni e qualora sia pendente la procedura di gara, l'amministrazione può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato
- i certificati e gli altri documenti possono essere utilizzati in diverse procedure di gara





ALBO COMMISSIONI TECNICHE ART. 21 L.P. 2/2016

- il responsabile del procedimento sceglie i membri delle commissioni tecniche, incluso il Presidente, dall'elenco unico provinciale dei commissari;
- l'albo opera per gli affidamenti di importo inferiore e superiore alle soglie europee;
- i commissari e il Presidente vengono scelti prioritariamente tra i dipendenti del proprio organico iscritti nell'albo, e in caso di carenza, di altri iscritti idonei;
- fino all'istituzione dell'elenco ciascuna amministrazione procede secondo le proprie regole organizzative;



STIPULA ANTICIPATA DEL CONTRATTO ART. 25 ter L.P. 2/2016

- disciplina applicabile solamente negli affidamenti di lavori pubblici
- l'amministrazione aggiudicatrice può stipulare il contratto in pendenza delle verifiche
- utilizzo preferibile nei soli casi di urgenza: l'esito negativo delle verifiche (anche relative al sorteggiato) può avere conseguenze importanti sul contratto già stipulato





CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 16 L.P. 2/2016

OEKV è il criterio generale di scelta del contraente mentre il criterio del prezzo più basso è residuale

PRIMA

I servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia europea caratterizzati da elevata ripetitività: criterio del prezzo più basso



DOPO

Le forniture standardizzate o con condizioni definite dal mercato: criterio del prezzo più basso

La disciplina statale è diversa!

Cons. Stato, Ad.Plen., 21 maggio 2019, n. 8
Nei servizi ad alta intensità di manodopera si ricorre sempre al criterio dell'oeqv anche se ricorrono caratteristiche standardizzate



METODO ELETTRONICO SEMPLIFICATO

Il metodo elettronico semplificato costituisce un sistema sperimentale applicato ai bandi di gara della PAT per l'analisi delle offerte finalizzata all'individuazione delle componenti dei prezzi unitari potenzialmente anomali. Il metodo si basa sul principio generale che le offerte siano presentate sulla base di prezzi unitari scorporati nelle tre componenti fondamentali che concorrono alla definizione del valore offerto: **costo della manodopera, dei mezzi e delle forniture dei materiali.**

Inoltre il metodo MES nelle procedure di gara, espletate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consente di calcolare direttamente il cd. "indicatore della sostenibilità economica" che porta ad una automatica correzione del punteggio attribuito all'offerta economica sulla base dell'analisi dei prezzi offerti.





METODO ELETTRONICO SEMPLIFICATO

Art. 30 comma 5 bis l.p. 26/93

Procedure di affidamento

Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. **Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.**

Art. 40 l.p. 26/93

Offerte anomale e turbative di gara

L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i **criteri automatici** fissati nel regolamento di attuazione definiti anche **sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.**



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE MES

- Il Tavolo appalti ha concordato che l'obbligo di presentare le offerte economiche con il sistema MES, finalizzato alla verifica della congruità dell'offerta e all'individuazione dell'indicatore di sostenibilità economica, si applichi solamente alle gare di lavori aggiudicate con il criterio dell'O.E.V.
- Il sistema MES finalizzato all'individuazione della soglia di esclusione automatica si applicherà alle procedure di appalto di lavori pubblici comprese tra i 500 mila e i 2,5 milioni euro aggiudicate con il criterio del prezzo più basso.





MOTIVI DI ESCLUSIONE

Articolo 80 D.Lgs 50/2016

- Deve essere verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione connessi a provvedimenti penali di condanna o a quelli antimafia (c.1 e 2) anche in capo al socio di maggioranza di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
- Nel medesimo comma 3, quanto alle condizioni che consentono alle imprese di non essere escluse dalla gara, viene inserita, accanto alla depenalizzazione o estinzione del reato, alla riabilitazione e alla revoca della condanna, l'ipotesi relativa all'estinzione delle pene accessorie perpetue di cui all'articolo 179, c. 7, c.p.;
- Il comma 5 prevede una nuova causa di esclusione nel caso in cui l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- Si precisa che va escluso *“l'operatore economico [che] sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;*





- Il comma 10 prevede che, qualora la sentenza di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell'esclusione sarà alternativamente:
- Perpetua, in presenza dei reati contro la pubblica amministrazione elencati all'art. 317 bis c.p., salvo che la pena non sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7c.p.;
- Pari a sette anni, in presenza di sentenza che abbia inflitto la reclusione per un tempo non superiore a due anni o ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis, comma 1, c.p., salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- Pari a cinque anni, nei casi diversi da quelli di cui alle lett. a) e b). Il nuovo comma 10 bis disciplina ulteriori ipotesi di durata del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione: *“Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”*.





CONSORZI STABILI

Articolo 47 D.Lgs 50/2016

- Viene chiarito che i consorzi stabili possono eseguire i lavori in proprio o tramite i propri consorziati, indicati in gara, senza che ciò costituisca subappalto.
- Nei servizi e forniture i requisiti di partecipazione sono computati cumulativamente in capo alle imprese consorziate.
- In caso di scioglimento i requisiti maturati dal consorzio vengono distribuiti in ragione della effettiva prestazione resa dai consorziati nell'ultimo quinquennio.





SOPPRESSIONE DEL RITO “SUPER ACCELERATO”

- Viene modificato l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), con l'abrogazione dell'obbligo di immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare delle imprese concorrenti.
- La ratio del rito super accelerato era quella di accelerare le procedure di affidamento deflazionando il contenzioso ma con evidente compressione del diritto alla difesa.
- La dottrina ritiene che la soppressione potrebbe comportare il ritorno al “*Bellum omnium contra omnes*” .
- I vizi relativi alla fase di ammissione potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.
- La modifica trova applicazione per i bandi pubblicati dopo il 19/04/2019.



TRASPARENZA

Articolo 29 D.Lgs 50/2016

- Le amministrazioni aggiudicatrici non sono più obbligate a pubblicare sul proprio profilo committente i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti.
- Viene introdotto l'obbligo di utilizzare comunicazioni telematiche dei provvedimenti di ammissione ed esclusione e di indicare le modalità per esercitare l'accesso agli atti.





PROCEDURE CONCORSUALI – Concordato preventivo Articolo 110 D.Lgs 50/2016

- I nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 110 distinguono il caso delle imprese che hanno **depositato** domanda di concordato (in bianco) ma non hanno ancora ottenuto il decreto di ammissione di cui all'articolo 163 del R.D. 267/1942 e il caso delle imprese **ammesse** al concordato preventivo. Nel primo caso, per partecipare ad una gara, sarà sempre necessario, previa autorizzazione del Tribunale e acquisito il parere del commissario giudiziale, l'avvalimento dei requisiti, nel secondo caso, dopo quindi il decreto di apertura al concordato, non è ammesso alcun avvalimento e la partecipazione alle gare deve essere autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale.
- Se la procedura concorsuale interviene durante l'esecuzione del contratto è sufficiente presentare la relazione del professionista da cui si evinca che l'operatore economico è in grado di proseguire i lavori in autonomia.
- Il legislatore statale ha sostanzialmente anticipato la disciplina prevista nel Codice della crisi di impresa (D. Lgs. 14/2019) la cui vigenza decorrerà dal 16 agosto 2020.

